

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 44	DATA 29-09-2022
OGGETTO: INTERROGAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "DELOCALIZZAZIONE ANTENNA VICOLO MONVISO"		

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTIDUE** ADDI **VENTINOVE** DEL MESE DI **SETTEMBRE** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
SPIRITO DAVIDE	X			VENTURA ISOTTA ANNA	X		
LURAGO SARA	X			SAPONE STEFANO	X		
ZAMBON EDOARDO	X			MATTEUCCI MATTEO	X		
GAREGNANI ANNA		X		BUTTIGLIERI MARIA ANGELA	X		
SORMANI ILARIA	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
PANSARDI TOMMASO	X			FORNARA CHRISTIAN	X		
FRATTO MARCO	X			INGRASSIA GIOVANNI	X		
BURATTI STEFANO	X						

TOTALE PRESENTI 16

TOTALE ASSENTI 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/09/2022 – ore 20.30

DELIBERAZIONE N. 44

OGGETTO: INTERROGAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “DELOCALIZZAZIONE ANTENNA VICOLO MONVISO”

Componenti presenti in aula n. 16 su n.17.

E' assente giustificato il Consigliere Anna Garegnani.

E' inoltre presente l'Assessore Esterno: Maurizio M. Tomio.

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Francesco Capriglione che dà lettura dell'interrogazione prot. n. 15706 del 21/09/2022 allegata al presente verbale SUB A).

Segue l' intervento dell'Assessore esterno Maurizio Tomio, del Consigliere Francesco Capriglione, che si dichiara non soddisfatto della risposta e del Sindaco, così come riportato su supporto audio depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

All.ti/ - SUB A) : - interrogazione prot. n. 15706 del 21/09/2022;
SUB B) : - Risposta scritta.



Canegrate (MI), 21 settembre 2022

Alla cortese attenzione del
Sindaco di Canegrate,
Matteo Modica



Il Sottoscritto Francesco Capriglione, Consigliere Comunale della lista "Canegrate nel Cuore", ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, intende presentare alla S.V. la seguente:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

OGGETTO: *delocalizzazione antenna vicolo Monviso*

PREMESSO CHE:

- Il DPCM 8/7/2003 fissa i limiti di esposizione per la protezione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
- La legge regionale del 11/01 stabilisce i criteri di individuazione delle aree per l'installazione degli impianti di telecomunicazione
- L'art.8 della legge n.36 del 22/02/2001 stabilisce che i comuni possano adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
- L' art.38 del D.L. Semplificazioni luglio 2020 comunque limita le localizzazioni delle antenne di telefonia mobile da parte dei singoli comuni e quindi questi ultimi non possono imporre all'operatore telefonico un sito piuttosto che un altro
- La sentenza del Consiglio di Stato N. 4046 del 26 giugno 2020 chiarisce che il Comune puo' comunque definire i limiti di localizzazione delle antenne a tutela dell'impatto sul territorio e sulla salute pubblica
- Il comune di Canegrate non è dotato di un Piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile
- In data 20/07/2017 la società Wind TRE presentava al comune la SCIA per la modifica dell'impianto di telefonia mobile sito in vicolo Monviso prevedendo antenne con potenza superiore a 20W e contravvenendo a quanto dichiarato nel documento SUAP n.02517580920 del 22/07/2017
- In data 17/09/2020 la precedente amministrazione dichiarava di preferire non sottrarre nuovo suolo al verde impedendo di fatto la delocalizzazione dell'antenna in via Merano

CONSIDERATO CHE:



- Nel programma di "Canegrate Insieme" al paragrafo 7.3 si dichiara che "...verrà tenuta sempre alta l'attenzione al contrasto dell'inquinamento anche elettromagnetico... promuovendo forme di riduzione delle emissioni e miglioramento degli standard qualitativi"
- La salvaguardia del verde in via Merano sembrerebbe esser stata disattesa
- Le misurazioni per l'impatto elettromagnetico effettuate dai tecnici WIND nel quartiere sono da considerarsi insufficienti perché non calcolano la media sulle 24h come da disposizioni ARPA ma vengono eseguite nella sola mattina del 20/11/2017 non considerando tra l'altro i punti sensibili come l'asilo Gajo ed il parco giochi di via Rosselli
- Le antenne di Vicolo Monviso sono obsolete e non hanno mai subito il vaglio della commissione paesaggistica
- Nella comunicazione datata 1/10/2020 (prot.n. 15750) si dichiarava che a seguito di vendita di altri operatori presenti sul traliccio, WIND TRE risultava essere l'unico operatore e veniva quindi convocata presso il comune per stabilire la reale necessità del trasferimento dell'antenna in via Merano

Si interroga il Sindaco e gli Assessori con delega alla Salute, Territorio e Lavori Pubblici per sapere:

- In merito a quanto enunciato sopra quando sarà prevista una nuova e corretta verifica dell'impatto elettromagnetico dell'antenna di vicolo Monviso e se sarà mai previsto un intervento da parte della Commissione paesaggistica come nel caso di via Merano
- Se verrà a questo punto tutelata l'area verde di Via Merano come dichiarato in risposta alla precedente interrogazione del novembre 2020 o, come sembra, verrà dichiarata edificabile
- In quale altro luogo lontano da abitazioni o giardini pubblici possa essere eventualmente localizzata una nuova antenna in sostituzione di quelle di vicolo Monviso che sia in grado di garantire miglioramenti delle rete senza impattare sulla salute dei residenti e dei minori che frequentano le aree pubbliche nelle vicinanze.

Si richiede risposta scritta e orale.

Francesco Capriglione
Consigliere Comunale
"Canegrate nel Cuore"





COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. 0331 463811 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

Allegato alla deliberazione

C.C. n. 44 del 29/09/2022

Prot. n. 16054

Canegrate, 27/09/2022

Al Consigliere Francesco Capriglione

OGGETTO: Risposta a interrogazione prot. n. 15706 del 21/09/2022.

Egregio Consigliere,

In relazione a quanto richiesto nell'interrogazione si precisa che:

In merito al controllo e prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico il riferimento fondamentale in Lombardia è la legge regionale 11 maggio 2001, n.11, "*Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione*".

La valutazione sui rischi connessi all'esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva competenza dell'ARPA, organo deputato al rilascio del parere prima dell'attivazione della struttura o della realizzazione di una sua modifica e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato.

L'ultima rilevazione di campo elettromagnetico riferito all'edificio di via Monviso, che attualmente, ospita l'antenna, è stata effettuata da ARPA in data 04/11/2021 presso un edificio adiacente; i valori misurati sono risultati nettamente inferiori ai limiti previsti dalla normativa; ciò considerato, non sono previste a breve ulteriori verifiche di impatto elettromagnetico per tale sito.

Rimane a cura dell'operatore il mantenimento in esercizio dell'impianto in conformità alle vigenti norme e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti installati.

Compito della Commissione per il paesaggio è quello, invece, di esprimere un parere in merito alla valutazione paesistica dei progetti da autorizzare, presentati in aree sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica, ai fini di una tutela complessiva del territorio, prestando particolare attenzione alla coerenza degli interventi in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti.

La commissione per il paesaggio quindi non ha alcuna competenza in merito a verifiche di impianti già autorizzati.

Attualmente l'area in via Merano è destinata nel vigente Piano di Governo del Territorio, approvato nel 2012, a piano attuativo residenziale (APC 8).



Ogni intervento in tale area è quindi soggetto ad approvazione del piano attuativo da parte della Giunta Comunale. Deve infatti essere prevista la cessione di aree da destinare all'uso pubblico, in modo coordinato rispetto agli interventi di natura privata.

Ad oggi non è stata presentata alcuna istanza relativa a tale comparto.

Le antenne per la telefonia, così come tutti gli impianti di tele-radio-comunicazioni, sono poi annoverate tra le opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità; in base all'art. 4 comma 7 della L.R. 11/2001 "... gli impianti radio-base per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori d'antenne non superiore ai 300 watt non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica...".

Questo non significa che la società di telefonia possa installare, in qualunque area del territorio comunale, l'impianto che preferisce, poiché esistono dei limiti di frequenza, relativi ai valori di emissione e alla potenza dell'antenna.

Tuttavia e ciò premesso, se l'antenna che si intende installare rispetta tutti i limiti imposti dalla normativa vigente, il Comune non può opporsi alla sua realizzazione. Unico limite è il divieto previsto all'art. 4 comma 8: *"E' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitino soggetti minorenni, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 watt"*.

L'art. 4 comma 1 della L.R. 11/2001 prevede che i Comuni possano individuare le aree nei quali è consentita l'installazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla giunta regionale, ossia alle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 7351 dell'11/12/2001.

Sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia, con la suddetta deliberazione di Giunta Regionale, il territorio comunale deve essere suddiviso in 3 zone:

- Aree di particolare tutela: aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani individuate una per ciascuno dei suddetti recettori;
- Area 1: l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione;
- Area 2: si definisce "Area 2" la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1.

Le tre aree devono essere individuate in una specifica cartografia; per ciascuna delle predette Aree si definisce la potenza totale dei connettori d'antenna di cui è consentita l'installazione. La localizzazione delle antenne sotto i 300 Watt (e quindi la totalità delle stazioni radio base per la telefonia cellulare) è consentita in tutte e tre le categorie di aree. I gestori di reti di telecomunicazione, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di promuovere idonee azioni di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione territoriale delle Stazioni Radio Base e delle loro pertinenze, nonché allo scopo di minimizzare l'esposizione della popolazione, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale stessa e alla competente ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un Piano di Localizzazione ai sensi della L.R. 11/01 art. 4 c.11 e successivi.




In caso di richieste di ospitalità di nuove infrastrutture per le telecomunicazioni, vengono individuate collocazioni condivise nella fascia di ricerca degli operatori.


Anche per l'eventuale rilocalizzazione dell'antenna di via Monviso verranno individuate e proposte, se presenti, aree di proprietà pubblica, tenuto conto dell'appartenenza al patrimonio indisponibile e possibilmente lontane da edifici e spazi ricadenti nelle aree di particolare tutela come sopra definite.

Cordiali saluti.

L'ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA, VIABILITÀ E COMMERCIO
Maurizio Tomio



IL SINDACO
Matteo Modica



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 11 OTT. 2022 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.


Li, 11 OTT. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr.ssa Teresa La Scala)

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 8 fogli.

Li, 11 OTT. 2022



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala